

RISOLUZIONE n. 13/98 del 9.6.1998

Istituzione del giudice singolo: problemi organizzativi e criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi

La legge 8.5.1998, n. 146, pubblicata sulla G.U. 14.5.1998 ed entrata in vigore il 15.5.1998, ha previsto, con l'art. 32, l'istituzione del giudice singolo nelle Commissioni Tributarie Provinciali, limitatamente alle controversie di valore inferiore a cinque milioni pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie di I grado alla data del 1° aprile 1996.

Legittimati a svolgere le funzioni di giudice singolo non sono, per altro, tutti i componenti delle Commissioni Tributarie, bensì, oltre ai Presidenti e ai Vice Presidenti, i giudici appartenenti ad una delle categorie specificate nella disposizione; pertanto il Presidente della sezione alla quale il ricorso è stato assegnato può affidare la trattazione a se stesso o ad uno di tali componenti della sezione.

La norma – che ha carattere transitorio, essendo finalizzata ad assicurare una sollecita definizione dei ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore del nuovo contenzioso – stabilisce che la trattazione della controversia deve avvenire in pubblica udienza anche per consentire, con la presenza delle parti il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs n. 546/92, che in tali controversie viene reso obbligatorio. Conseguentemente, si è esclusa l'applicazione della norma che disciplina la trattazione in Camera di Consiglio (art. 33 D.lgs n. 546/92).

Ai fini della determinazione del valore della controversia occorre far riferimento – come espressamente stabilisce la norma – all'art. 12, comma 5, del D.lgs n. 546/92, per cui il valore è dato dall'ammontare del tributo. In proposito giova precisare che se il ricorso riguarda più tributi (ad es. IRPEF ed ILOR) il valore della controversia è dato dalla somma dell'importo di ciascuno di essi.

Inoltre, sebbene la norma stabilisca che le controversie in oggetto “sono trattate e decise in pubblica udienza...”, il giudice singolo non è tenuto a pronunciare il dispositivo o a leggere la decisione (motivazione e dispositivo) immediatamente o, comunque, in pubblica udienza, stante l'espresso richiamo delle disposizioni della sezione IV, del capo I, del titolo II, del D.lgs n. 546/92.

Da più parti è stato segnalato un dubbio interpretativo in ordine alle controversie che, alla data di entrata in vigore della legge, risultino assegnate al relatore e per le quali sia stata già fissata la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del D.lgs n. 546/92, nel senso che si chiede se debbano o meno essere rimesse al Presidente per una nuova

assegnazione ad un giudice singolo. Ad avviso del Consiglio, la *ratio* della norma e la dizione letterale della stessa fanno propendere per la soluzione opposta, anche se, come è noto, le norme processuali sono di immediata applicazione. Occorre considerare, infatti, che in tale situazione il limite di valore potrebbe essere rilevato soltanto dal collegio, cioè dall'organo innanzi al quale il ricorso è pendente, in sede di trattazione (in Camera di Consiglio o in pubblica udienza) e che la remissione del ricorso medesimo al Presidente per una nuova assegnazione comporterebbe necessariamente un ritardo nella decisione, che invece il collegio potrebbe già assumere, contraddicendosi in tal modo la finalità della legge.

D'altra parte, la norma – in relazione alla quale non è stata prevista una disciplina transitoria – coerentemente con detta *ratio* prende in considerazione solo l'ipotesi del ricorso per il quale non è ancora stata fissata la data della trattazione, in quanto dispone che il Presidente della sezione cui il ricorso è stato assegnato provvede a nominare il giudice singolo ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.lgs n. 546/92: il Presidente, cioè, tenuto conto del valore della controversia, deve fissare la trattazione della stessa secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 citati, nominando il relatore, oppure fissare la trattazione della controversia in pubblica udienza nominando il giudice singolo.

Si deve ritenere, infatti, che spetti al Presidente della sezione fissare la data della trattazione contestualmente alla nomina del giudice singolo; tale regola, oltre che risultare dal testo dell'enunciato, appare conforme sia all'esigenza di consentire una migliore organizzazione della sezione, dal momento che le udienze del giudice singolo debbono essere fissate in ore o giorni diversi da quelle collegiali e non tutti i giudici possono essere nominati giudici singoli; sia alla finalità di consentire che in ciascuna udienza dei giudici singoli sia trattato, tendenzialmente, lo stesso numero di ricorsi; e sia, infine, allo scopo di contenere in tempi accettabili gli adempimenti previsti dagli artt. 31 e 32 D.lgs n. 546/92.

Il presidente della sezione, proprio per assicurare la tempestiva decisione di tali controversie, stabilirà con proprio decreto, tenuto conto dei giudici addetti alla sua sezione legittimati ad assumere la funzione di giudici singoli, i giorni di udienza di ciascuno di essi, non meno di due mensili, ove il numero dei ricorsi lo consenta, oltre le udienze collegiali, assegnando a se stesso o ai giudici singoli un uguale numero di ricorsi per ciascuna udienza.

Per l'assegnazione di tali ricorsi, il Presidente provvederà ad individuare tutti i ricorsi pendenti presso la sezione, ordinandoli in base alla data di proposizione, e procederà all'assegnazione e alla nomina dei giudici singoli, assegnando a se stesso, ove lo ritenga, il primo gruppo (ad es. dieci, quindici, etc.), al giudice più anziano il secondo gruppo e così via.

Poiché, come si è detto, la norma prevede che possono essere nominati

giudici singoli i componenti appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lett. *a*) del D.lgs 31.12.1992, n. 545 (magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo) ovvero che siano in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio ed abbiano un'anzianità di servizio presso le Commissioni Tributarie di almeno dieci anni, il Presidente, accertata la presenza nella sezione di più componenti appartenenti ad una o all'altra delle categorie indicate, terrà conto dell'anzianità nella Commissione Tributaria e non dell'appartenenza all'una o all'altra categoria, al fine di individuare il giudice più anziano al quale assegnare il gruppo di ricorsi successivo a quello eventualmente assegnato a sé.

Ove il numero dei ricorsi non consenta una sollecita decisione da parte della sezione, per mancanza o insufficienza del numero di giudici appartenenti ad una delle indicate categorie, il Presidente, trattenuti quelli che ritene possano essere decisi senza ritardo dalla sezione, li rimetterà al Presidente della Commissione per l'assegnazione ad altra sezione.